

b

COMUNE DI CEMBRA

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Approvato con deliberazione consiliare n. 8 dd. 06.04.1995)

(Modificato con deliberazione consiliare n. 35 dd. 31.10.1995)

(Modificato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 28.11.2002)

(Modificato con deliberazione consiliare n. 31 dd. 27.10.2005)

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Ambito e scopo del regolamento
- Art. 3 Zone territoriali servite
- Art. 4 Gettito della tassa e costo del servizio
- Art. 5 Presupposto della tassa
- Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

CAPO II - COMMISURAZIONE E TARIFFE

- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree scoperte non tassabili
- Art. 9 Tariffe
- Art. 10 Classificazione dei locali e delle aree scoperte
- Art. 11 Commisurazione della tassa
- Art. 12 Commisurazione della superficie tassabile
- Art. 13 Riduzioni della tassa per motivi di servizio
- Art. 14 Agevolazioni ammesse dalla legge
- Art. 15 Altre agevolazioni ed esenzioni
- Art. 16 Riduzioni a fronte di risparmio di costi
- Art. 17 Limite di riduzione tariffaria
- Art. 18 Inizio e cessazione della occupazione
- Art. 19 Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO III DENUNCE ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

- Art. 20 Denunce
- Art. 21 Contenuto della denuncia
- Art. 22 Controlli ed accertamenti
- Art. 23 Poteri del Comune ed autotutela
- Art. 24 Riscossione

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

- Art. 25 Sgravi e rimborsi
- Art. 26 Sanzioni
- Art. 27 Funzionario responsabile
- Art. 28 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 29 Abrogazioni
- Art. 30 Efficacia delle disposizioni
- Art. 30/bis Norma finale
- Art. 31 Norma di rinvio

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, così come definiti dall'art. 39, comma 1 Legge 22.02.1994 .n. 146, ordinari ed ingombranti provenienti da locali ed aree anche scoperte, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale come previsto nell'art. 3, è istituita nel comune di CEMBRA la tassa annuale, da applicare in base a tariffe come disposto dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m., e dal presente Regolamento.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo sopracitato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

ART. 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato dalla Legge n. 146/94, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sotto categorie) dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani ed assimilati e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa" e per "decreto", si intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati la disciplina legislativa citata nel comma 1.

ART. 3 - ZONE TERRITORIALI SERVITE

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.
2. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

ART. 4 - GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione di determinazione annuale delle tariffe, che, comunque, dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del decreto, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve tendenzialmente essere coperto dal gettito della tassa.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, deve intendersi comprensivo dell'entrata figurativa corrispondente all'importo delle agevolazioni ed esenzioni eventualmente previste per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate per l'esercizio medesimo, e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano inoltre le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. Il costo d'esercizio da considerarsi ai fini della copertura di cui al comma 1 è quello relativo alle spese ed oneri inerenti al servizio diretti ed indiretti compresi gli oneri finanziari per investimenti effettuati, escluso il debito per la restituzione della quota di capitale investito ed escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo.
Il minor gettito derivante dall'applicazione di riduzioni o agevolazioni, di cui all'art. 15 del presente regolamento, trova autonoma e specifica collocazione in apposito capitolo di uscita del bilancio di previsione ed è coperto con entrate diverse rispetto alla tassa.
4. Entro il 31 agosto di ciascun anno, il soggetto che effettua il servizio trasmette al Comune apposita relazione, dalla quale risulti, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art 61 del Decreto.

Contestualmente comunica il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

5. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, comma 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio della tassa eccedente attraverso il riconoscimento in percentuale di una corrispondente riduzione del tributo dovuto per il periodo d'imposta successivo.

ART. 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dall' art. 62 del decreto legislativo n. 507/93.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ubicati nelle zone di cui al precedente art. 3. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.
3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2 ed agli artt. 8, comma 1, lettera d) e 14, comma 1, lettera e), si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi e successive modificazioni.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.
5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, se pure nella misura ridotta di cui all'art. 13, anche l'occupazione e la detenzione dei locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privata.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5 ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune.
5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero di alloggio affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o ai centri commerciali integrati, sia di uso comune che di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

CAPO II COMMISURAZIONE E TARIFFE

ART. 7 - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, sui quali si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39 della L. 146/94. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, cantine, ecc.) e così pure quelli delle pertinenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili a servizio di edifici rurali;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2,

comma 4°, dell'art. 2 del DPR n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

2. Si considerano altresì tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 8, le aree scoperte a qualsiasi uso adibite su cui si svolge un'attività autonomamente produttiva di rifiuti (quali, a titolo esemplificativo, campeggi, posteggi, parcheggi, distributori di carburanti, dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.) mentre sono escluse quelle a verde di qualsiasi estensione esse siano e quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;

ART. 8 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del Decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) o destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi, in via esemplificativa, in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50;

b) altri locali utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;

c) la parte dei locali e delle aree destinata esclusivamente al deposito di legna, carbone, e simili;

d) i locali delle case rurali, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;

e) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di alcun allacciamento alle reti dei servizi pubblici;

f) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

g) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3, non utilizzate per l'intero anno;

h) le celle frigorifere, e i locali di essiccazione (senza lavorazione);

- i) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;
- l) i locali e le aree o loro parti degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica dell'attività sportiva;
- m) le parti di superfici su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
- n) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e le aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e o di pezzi ricavati dalla demolizione;
- o) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione;
- p) i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
- q) le superfici di cui si dimostri oggettivamente il permanente stato di non utilizzo.

2. Sono esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree in cui si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 12 comma 7;
- b) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. 146/1994;
- c) aree pertinenziali o accessorie di locali soggetti a tassa, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili (quali, a titolo esemplificativo, i giardini, i cortili, i parcheggi privati, i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili);
- d) aree a verde, di qualsiasi estensione;
- e) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e degli altri fabbricati non costituiti in condominio, quali ad esempio, le scale, gli ingressi, gli anditi, i portici, i cortili ed i giardini, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone e che servono all'utilizzo comune.

3. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze e condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 75 del Decreto, con diritto allo sgravio o restituzione del tributo.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 comma 5 del Decreto.

ART. 9 TARIFFE

1. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro il 31 ottobre dell'anno precedente, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato "A", annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4 del decreto, non è soggetta al

termine di decadenza di cui al comma 1, bensì al termine del 30/11 dell'anno di competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92.

4. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2 del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
 - b) la condizione finanziaria del comune;
 - c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
 - d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, è stato applicato il criterio di cui all'allegato "A" del presente regolamento;
 - e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.
5. Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il comune provvede:
 - a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
 - b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;
 - c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato nel successivo art. 25.

ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, i locali e le aree coperte e scoperte sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, in relazione al loro uso e destinazione, in base ai criteri di cui all'allegato A del presente

Regolamento ed alle risultanze del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti della P.A.T.

CATEGORIA A

- sottocategoria 1): scuole pubbliche e private, palestre, musei, archivi, biblioteche, istituzioni culturali, politiche e religiose;
- sottocategoria 2): sale teatrali e cinematografiche;
- sottocategoria 3): autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche;

CATEGORIA B

Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati.

CATEGORIA C

- sottocategoria 1): abitazioni di nuclei familiari e relativi locali e aree accessorie;
- sottocategoria 2): esercizi alberghieri;
- sottocategoria 3): collettività, convivenze e luoghi di degenza;

CATEGORIA D

- sottocategoria 1): circoli sportivi e ricreativi;
- sottocategoria 2): attività terziarie e direzionali diverse dalle precedenti e da quelle di cui alle cat b - e - f (a titolo esemplificativo si citano: banche, assicurazioni, uffici pubblici, studi professionali, attività artigianali di servizio alla residenza, servizi privati igienico-sanitari quali barbieri, parrucchieri, estetisti);

CATEGORIA E

- sottocategoria 1): produzione artigianale o industriale;
- sottocategoria 2): commercio al dettaglio di beni non deperibili;

CATEGORIA F

- sottocategoria 1): commercio al dettaglio di beni alimentari o deperibili e locali ed aree ove si svolgono attività a supporto dello stesso (ad esempio confezionamento), anche se staccate dall'esercizio di vendita;
- sottocategoria 2): bar, caffè, gelaterie, birrerie;
- sottocategoria 3): ristoranti, trattorie, mense;

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART. 11 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.
2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno.
3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

ART. 12 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all'art. 20, comma 5, ovvero dalla superficie utile calpestabile. La superficie risultante è computata interamente fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.
2. La superficie delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, è computata al 50% e può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, oppure dal contratto di affitto se trattasi di area privata o dall'atto di concessione se trattasi di area pubblica.

3. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.
4. Le riduzioni di superficie di cui al comma 2 sono applicate con le modalità indicate nell'art. 66, comma 5, del Decreto e con decorrenza dall'anno successivo a quello nel quale la denuncia è stata presentata.
5. La superficie dei vani scala è determinata dalla proiezione orizzontale dei singoli piani; lo stesso sistema di misurazione si applica a tutte le superfici inclinate.
6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, ovvero materie prime secondarie, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, sarà calcolata forfettariamente sulla base di criteri e parametri generali che saranno individuati in esito ai risultati di specifica indagine. La riduzione sarà accordata a richiesta documentata.

ART. 13 - RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

1. Nei casi in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora abituale nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, come previsto dal comma 4 dell'art. 59 del Decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 2 del presente articolo, il tributo è dovuto nella misura del 40%.
2. Le riduzioni previste dal precedente comma 1 sono concesse a condizione che:
 - a) il diretto interessato presenti motivata richiesta scritta;
 - b) le violazioni alle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal gestore del servizio, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, e, in ogni caso, siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio, o non siano

ovviate nel termine di 30 gg. decorrenti dal ricevimento della domanda di cui al punto a);

3. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata dell'interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero dalla durata del disservizio, ed avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della domanda.
4. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, per il periodo nel quale il servizio non viene espletato la tassa è comunque dovuta nella misura del 40%, ai sensi del comma 2 dell'art. 59 del Decreto.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del Decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma precedente.

ART. 14 - AGEVOLAZIONI AMMESSE DALLA LEGGE

Trattasi di agevolazioni facoltative con condizioni e limiti massimi previsti dal Decreto; l'applicazione delle stesse è rimessa in tutto o in parte alla piena discrezionalità del Comune.

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 30% per le abitazioni avente una superficie abitativa superiore a 40 mq ed occupate da una sola persona;
 - b) del 15% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. La riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;
 - c) del 15% per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale e/o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività ad uso stagionale o ricorrente per non più di 6 mesi ancorchè non continuativi;
 - d) del 15% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b, risiede o abbia la dimora per più di

6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale; la riduzione è cumulata con quella del punto b).

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 15 - ALTRE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Trattasi di agevolazioni facoltative rimesse in tutto o in parte alla piena discrezionalità del Comune; si differenziano con quelle previste al precedente art. 14 perché non collocabili ad una minore produzione di rifiuti, nonché per una più ampia discrezionalità del Comune. Si sottolinea in particolare il vincolo previsto al comma 6 del presente articolo.

1. E' esentata del 100% la tassa relativa ai locali ad uso abitazione, occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune o da altri enti o soggetti con l'assistenza economica di base.
- 1/bis. E' ridotta del 20% la tassa relativa alle abitazioni e relativi locali accessori di nuclei familiari ove viene praticato il compostaggio dei rifiuti organici, purchè dotate di apposito contenitore per il compostaggio (composter), o altro manufatto simile, che venga correttamente utilizzato e mantenuto in condizioni di efficienza. Tale riduzione si applica anche nei confronti delle utenze non abitative che praticano il compostaggio con le stesse modalità, quali ad esempio, ristoranti, fiorerie, mense, ecc., nelle quali la produzione di rifiuti organici sia quantitativamente notevole. La riduzione decorre dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione della pratica del compostaggio. Annualmente saranno effettuati controlli, anche a campione, da parte del Comune.
2. L'esenzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina:
 - a) è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto;
 - b) la riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorchè queste cessino, l'interessato deve presentare al Settore comunale Tributi la denuncia di cui all'art. 20 e

la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;

c) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della denuncia di cui alla lettera b), saranno applicate le sanzioni di legge.

3. La tassa è ridotta del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche, pubbliche o private.
4. La tassa è esentata del 100% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui alla LP n. 6/92 e delle cooperative sociali, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., purchè, in ogni caso, da relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro.
5. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Decreto, il cui importo è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

ART. 16 - RIDUZIONI A FRONTE DI RISPARMIO DI COSTI

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, è stabilita la riduzione della tassa:

a) del 30% nel caso gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una comprovata minore produzione di rifiuti.

b) del 30% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che comporti una comprovata diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito e quindi agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;

c) del 30%, nel caso delle attività suddette, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del Decreto.

ART. 17 LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA

In ogni caso la sommatoria delle agevolazioni facoltative e di quelle obbligatorie non può dar luogo ad una applicazione della tassa in misura inferiore a quanto stabilito dal precedente art. 13.

ART. 18 INIZIO E CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel quale è iniziata l'utenza. La cessazione nel corso dell'anno dell'utilizzo dei locali e delle aree dà diritto ad un abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia.
2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposito provvedimento del funzionario responsabile comunicato al Concessionario della riscossione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 19 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione di superficie mediante infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni,

ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistiche-sportive e ludico-ricreative.

3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365 giorni e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a)** occupazione di area scoperta per meno di 1 ora giornaliera, ivi inclusa quella effettuata da esercenti il commercio ambulante itinerante;
 - b)** occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub. a).

CAPO III DENUNCE ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

ART. 20 - DENUNCE

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al Settore comunale Tributi, che rilascia la relativa ricevuta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune.
2. Per la denuncia spedita tramite posta fa fede la data del timbro postale. Se non è possibile rilevare tale data, si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al comune.
3. La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni seguenti qualora le condizioni di tassazione rimangano invariate.
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perchè diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso del Decreto.
5. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga.
6. L'erede che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del defunto, ha l'obbligo formale di presentare la denuncia di variazione.
7. La richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo ed ha effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

ART. 21 - CONTENUTO DELLA DENUNCIA

La denuncia originaria o di variazione, in conformità all'art. 70, comma 3°, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

ART. 22 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune esercita l'attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
4. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'accertamento d'ufficio, può comprendere l'anno in corso ed i quattro anni precedenti, in caso di occupazione iniziale di cui all'art. 20, commi 3 e 4.
5. Il recupero della tassa dovuta effettuato con l'accertamento in rettifica può comprendere l'anno in corso ed i tre anni precedenti, in caso di occupazione iniziale di cui all'art. 20, commi 3 e 4.
6. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici.

ART. 23 - POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo di cui al precedente art. 22, il comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto, può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio.
3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 27, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può, indicandone i motivi, provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 24 - RISCOSSIONE

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale delle Entrate, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascunanno. I predetti importi

sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.r. 29.09.73 N. 602.

CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 25 - SGRAVI E RIMBORSI

1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il funzionario responsabile dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 18, è disposto dal funzionario responsabile entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 3 del medesimo art. 18, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Per notifica del ruolo si intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli articoli 25 e 46 del D.P.R. 602/1973.
3. In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall' avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito versamento.

ART. 26 - SANZIONI

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dall' art. 76 del decreto. E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (quali locali ed aree scoperte), tassabili a carico del denunciante.
2. E' infedele la denuncia che, pur completa di tutti i cespiti, contenga dati comportanti la determinazione di una base imponibile inferiore a quella reale.
3. La pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 3, del Decreto, è applicata con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24

novembre 1981, n. 689, e nell'art. 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.

L'entità della somma è determinata con ordinanza del Sindaco.

ART. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all'art. 74 del decreto, può rappresentare il Comune nelle sedi del contenzioso tributario.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere presentate all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 settembre 1995:
 - le denunce integrative e modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento. In particolare, i soggetti interessati debbono denunciare la superficie dei locali e le aree scoperte principali o pertinenziali in precedenza esclusi dalla tassazione, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7;
 - le denunce da parte dei condomini, dei locali ed aree occupati in uso esclusivo, nonché la quota di quelli in uso comune addebitabile ai sensi dell'art. 12, comma 5;
 - le richieste di detassazione o di riduzioni previste dalla nuova legislazione (art. 59, comma 4; art. 62, commi 2 e 5; art. 66, commi 3,4 e 5) e dal presente Regolamento (artt. 13,14, 15 e 16);
 - l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi responsabili;
2. Ai fini dell'applicazione della tassa fino al 1995 compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui al Regolamento previgente.
3. In caso di accertamento riguardante la tassa di anni anteriori al 1994, le eventuali sanzioni applicabili sono quelle stabilite dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175 e s.m..
4. Fino a quando non saranno insediate le commissioni tributarie provinciali di cui ai DD.LGS 31.12.1992, n. 545 e 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento di cui all'art. 22 del presente

Regolamento, va presentato alla Direzione Provinciale delle Entrate del Ministero delle Finanze sede di Trento, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 638/1972.

5. Ai sensi del comma 5 bis aggiunto all'art. 62 del D. Lgs. 507/1993 con il comma 2 dell'art. 17 del D.L. 9.3.1995 n. 17, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti n. 91/156 e 91/689 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali, fino alla stessa data, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

ART. 29 - ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel previgente "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", fatta salva l'applicazione transitoria prevista dal successivo art. 30.
2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri Regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

ART. 30 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, (è pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi)* ed entra in vigore immediatamente secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui:

- agli articoli:
 - art. 13, comma 1;
 - art. 14;
 - art. 24,

che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995;

- agli articoli:

- art. 7, comma 2, lettera b);
- art. 7, commi 3 e 4;
- art. 10;
- art. 12, commi 2 e 5,

che hanno decorrenza dall'01.01.1996.

Fino all'entrata in vigore dei predetti articoli le fattispecie ivi rispettivamente previste continuano ad essere disciplinate dal previgente regolamento.

ART. 30 BIS - NORMA FINALE

1. Le decorrenze di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 28 e 30 si intendono sostituite con le corrispondenti previste dall'art. 17 del D.L. 373 dd. 7.09.1995.
2. Limitatamente al periodo d'imposta 1995 il termine ultimo per l'esercizio del potere di riequilibrio tariffario di cui al precedente art. 9, comma 3, è stabilito al 31 ottobre 1995.
3. Il Consiglio comunale è impegnato a riconsiderare le decorrenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 alla luce delle disposizioni che saranno recate dalla legge di conversione del predetto D.L. 373 dd. 7.09.1995.

ART. 31 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto.

ALLEGATO "A"

Criteria per l'articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività per la determinazione delle tariffe (artt. 9 e 10 del Regolamento).

1. GENERALITA'

La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di locali od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (art. 65, comma 3, D. Lgs. 15/11/1993, n. 507), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la rideterminazione negli anni futuri delle tariffe.

A tale scopo, è opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. DEFINIZIONI

Coefficiente di produttività specifica (qi): per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in kg/mq/anno.

Coefficiente medio di produttività specifica (qm): per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Kg/mq/anno.

Indice di produttività specifica (Ips): per indice di produttività specifica, proprio della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica

ed il coefficiente medio di produttività specifica così come sopra definiti. E' di numero puro.

Indice di qualità specifica (Iqs): per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

Costo convenzionale del servizio (C): per costo del servizio si intende il valore definito all'art. 4 del Regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in lire/anno.

Superficie totale (st): per superficie totale si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq.

Tariffa media convenzionale (o costo medio generale netto per unità di superficie) (tm): per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (st) dei locali, delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in lire per mq/anno.

3. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA.

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagna di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, sotto il controllo del comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguiti dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici

dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

4. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA.

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree, (espresse le prime con a) e le altre con b) o c), tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuno delle "i" classi di contribuenza, così individuate è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_i (KG/mq/anno)
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (ipsi) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica q_i e il coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
- da un proprio valore dell'indice di qualità (iqsi).

5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

Per ciascuna delle "i" classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$$t_i = \text{ipsi}_i \cdot \text{iqsi}_i \cdot t_m \quad (\text{lire/mq}), \text{ con arrotondamento alle 10 lire per eccesso o per difetto.}$$

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media t_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula riportata.

6. MODALITA' DI RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA E DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA.

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e rideterminazione, sotto il controllo del comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio, e le modalità di accertamento saranno analoghe a quello al punto 3.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma alla luce di nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.